

**CONTRATTO DI SERVIZIO FRA
COMUNE DI POGGIRIDENTI E
SOCIETA' "POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI SRL"**


Con il presente contratto di servizio le parti:

- **COMUNE DI POGGIRIDENTI** con sede in POGGIRIDENTI in Via San Fedele n. 52 C.F. 00109390146 qui rappresentato dal Sig. Jonny Bordoni nato a Sondrio (SO) il 10.02.1976, Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario che interviene ed agisce nel presente atto, di seguito denominato "COMUNE"
- **SOCIETA' "POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI Srl"** con sede legale in POGGIRIDENTI in Via Stelvio, n. 25 iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero di Registro Economico Amministrativo n. 66890, C.F./P.IVA 00886090141, rappresentata dal Sig. Adriano Menatti (C.F. MNTDRN48S30G431Q) in qualità di Amministratore unico - di seguito denominata "SOCIETA'" e giusta autorizzazione dell'assemblea.

PREMESSO


- a) Che la società "POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI Srl" è stata costituita, con atto del Notaio Cederna n. di Rep. 109489, raccolta n. 20152 in data 17.12.2007, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare del servizio farmaceutico;
- b) Che il COMUNE intende conferire alla SOCIETA', ferma restando in capo al COMUNE la titolarità del diritto di esercizio della farmacia comunale, il diritto alla gestione della farmacia comunale per un periodo pari a cinque anni;
- c) Che il COMUNE ha la disponibilità dei locali nei quali dovrà essere esercitata l'attività a seguito di contratto di locazione stipulato in data 20 dicembre 2007;
- d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare la modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale della SOCIETA', il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare della farmacia.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:




Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il COMUNE gestisce, nell'ambito del proprio territorio, il servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui ha la titolarità tramite affidamento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, alla SOCIETA' secondo la regolamentazione prevista nel presente contratto, nonché dalla normativa che disciplina il servizio farmaceutico.
2. L'affidamento della gestione del servizio non comporta la cessione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia di cui il Comune di Poggiridenti non intende privarsi e non si priva.
3. Alla SOCIETA' viene pertanto affidato tale servizio e riconosciuto, fino al termine previsto dal successivo art. 6, il diritto di gestirlo nell'ambito territoriale del Comune di Poggiridenti nonché di progettare, realizzare e gestire gli investimenti ad esso occorrenti.
4. La SOCIETA', nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle competenze delle altre istituzioni, avrà come obiettivo principale l'integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie della popolazione del COMUNE.
5. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.



Art. 2 – Ulteriore attività

1. La SOCIETA' potrà eseguire ulteriori servizi solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto sociale della SOCIETA', anche se temporanei.
2. tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra COMUNE e SOCIETA', che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.
3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il COMUNE trasmette per iscritto alla SOCIETA' la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 1, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi salvo diversi accordi con il COMUNE.



Art. 3 – Principi generali

1. Sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico la SOCIETA' dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumere per erogazione del servizio.

- A) CONTINUITA' DEL SERVIZIO. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzione e la SOCIETA' è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli secondo quanto previsto dalla normativa regionale sugli orari, sulla turnazione e sulle ferie.
- B) UGUAGLIANZA. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
- C) EFFICACIA. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
- D) EFFICIENZA. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
- E) TRASPARENZA. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.
- F) PARTECIPAZIONE. La SOCIETA' dovrà porre la massima attenzione all'utenza nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.
- G) ADATTABILITA'. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari a produrli.



Art. 4 – Prestazione della società

1. La SOCIETA' nella gestione del servizio farmaceutico si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si impegna nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) contribuire all'educazione sanitaria dei cittadini;
 - b) promuovere ed incentivare un corretto uso del farmaco e sensibilizzare i cittadini alla riduzione degli sprechi;
 - c) sviluppare ed incentivare la diffusione dell'utilizzo di presidi di profilassi igienico - sanitaria;
 - d) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione igienico- sanitaria anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici);
 - f) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;
 - g) sviluppare forme di assistenza all'utenza con la creazione di "angoli della salute" per fornire informazioni e consulenze nel settore di competenza professionale;
 - h) collaborare con il settore servizi sociali del COMUNE per attivare e gestire il servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci;
 - i) avviare, tramite gli opportuni collegamenti con le Aziende sanitarie, il servizio di centro unico di prenotazione per esami e visite specialistiche;
 - j) mantenere adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
 - k) trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
 - l) sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative, in particolare con l'ASL competente;
 - m) sviluppo del fatturato e degli utili societari.
2. La SOCIETA' acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.



Art. 5 – Carta dei servizi

1. Entro 1 anno (un anno) dall'attivazione della farmacia la SOCIETA' dovrà sottoporre al COMUNE la Carta dei Servizi prevista dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali.
2. Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio farmaceutico pubblico renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza, favorendo l'apertura della gestione alla concertazione da esercitarsi con l'utenza, il personale e le loro organizzazioni rappresentative.
3. Nella Carta dei Servizi dovrà essere esplicitata:
 - a) l'individuazione di una serie di principi fondamentali riferiti all'erogazione dei servizi pubblici;
 - b) un'ampia informazione ai cittadini utenti;
 - c) l'assunzione di impegni sulla qualità del servizio;
 - d) l'individuazione di impegni sulla qualità del servizio;
 - e) l'applicazione delle forme di tutela dei singoli utenti, attraverso idonee procedure di reclamo e di eventuali rimborsi.

Art. 6 – Durata dell'Affidamento e del Contratto


1. Il servizio oggetto del presente contratto è affidata dal COMUNE alla SOCIETA' per anni cinque con decorrenza dalla data della firma del presente contratto, che potrà essere rinnovato, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti, previo accordo ed adozione dei necessari e formali provvedimenti.
2. L'affidamento diretto, in quanto connesso alla gestione del servizio da parte del COMUNE mediante società a responsabilità limitata, ai sensi degli art. 113 e successivi del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della SOCIETA', fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.
3. Per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto il Comune di Poggiridenti cede alla Società, per il periodo di validità del presente contratto di servizio, il contratto di locazione degli immobili siti in Via Stelvio n. 25, come meglio riportato nel contratto di locazione che viene ceduto e



consegnato all'Amministratore della Società Poggiridenti Servizi comunali Srl contestualmente alla firma del presente contratto di servizio.

4. Alla scadenza dell'affidamento del servizio in questione i suddetti locali verranno restituiti al Comune senza che la Società possa nulla pretendere per le opere, migliorie eseguite nell'immobile.

Al termine dell'affidamento del servizio il Comune potrà acquistare dalla Società i beni mobili e l'eventuale merce in giacenza a sua discrezione; in tal caso verrà rimborsato, per i beni mobili, il costo sostenuto per l'acquisto decurtando la percentuale del 10 % per ogni anno dal sostenimento del costo sino al termine dell'affidamento del servizio e per la merce in magazzino il costo sostenuto Resta inteso che il canone di locazione dell'immobile, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché qualsiasi spesa relativa ad oneri accessori (spese per riscaldamento, illuminazione, tasse e tributi, telefoniche ecc....) sono a carico della Società.



Art. 7 – Rapporti Economico Finanziari

1. A fronte dell'affidamento del diritto alla gestione della farmacia sito in POGGIRIDENTI Via Stelvio n. 25, la SOCIETA' corrisponderà al COMUNE, con decorrenza dall'attivazione della farmacia, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione, un canone annuale determinato come segue:

- a) una quota fissa pari a € 12.000,00;
 - b) una quota variabile determinata applicando le seguenti percentuali al risultato prima delle imposte così come definito dall'art. 2425 del C.C. (Contenuto del conto economico)
 - 1) sino a euro 6.000,00: 50% del risultato prima delle imposte;
 - 2) per la parte oltre 6.000,00: 70% del risultato prima delle imposte.
2. Il canone di concessione come sopra determinato verrà corrisposto con le seguenti modalità:



- a) Per quanto riguarda il canone in misura fissa verrà corrisposto in rate semestrali posticipate, di pari importo, entro dieci giorni successivi ad ogni semestre.
- b) Per quanto riguarda la parte variabile la Società dovrà versarla al Comune, entro 10 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo a ciascun esercizio.

Unitamente ai sopra citati versamenti dovrà essere trasmessa al Comune copia del registro dei corrispettivi e delle eventuali fatture emesse nel periodo di riferimento.

Art. 8 – Ubicazione della Farmacia

1. La Farmacia Comunale dovrà essere ubicata nei locali messi a disposizione del Comune di Poggiridenti e meglio indicati nella planimetria allegata al sopra citato contratto di locazione.

Art. 9 – Informazione e cooperazione comunale

1. La SOCIETA' redige un programma annuale. Esso sarà inviato al COMUNE, per informativa, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, le previsioni del risultato economico.
3. Il programma annuale contiene un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
4. Al programma annuale sono allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi, con l'indicazione della spesa prevista e della sua copertura;
 - b) il prospetto di previsione finanziaria;
 - c) la relazione dell'organo amministrativo;
5. Il programma comprende, inoltre, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
6. La SOCIETA', invia al COMUNE, con cadenza bimestrale, un report sui principali dati economici e finanziari.
7. La Società trasmette annualmente il bilancio di esercizio di ogni anno, entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea.
L'amministrazione comunale può formulare eventuali osservazioni alla Società entro due mesi dalla relazione.



8. Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della SOCIETA' con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 10 – Vigilanza e controllo comunale

1. Il COMUNE può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
2. La partecipazione della SOCIETA' ad altre strutture associative può avvenire solo in seguito ad assenso del COMUNE.
3. Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia per verificare la rispondenza operativa del servizio.
4. Il COMUNE può effettuare controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale e finanziaria della SOCIETA', con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.
5. Il Sindaco potrà incaricare un rappresentante dell'Ente con funzioni di controllo, di raccordo e di referente tra la Società ed il Comune in relazione all'esatto adempimento di tutto quanto contenuto nel presente contratto di servizio.

ART. 11 – Responsabilità

1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata del servizio, la SOCIETA' assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il COMUNE per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi affidati.
2. La SOCIETA' è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.
3. Il Direttore della farmacia svolgerà anche il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 12 – Clausole penali

1. Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il COMUNE provvede a contestarle alla SOCIETA', che ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali contro deduzioni; al termine del procedimento di contestazione, il COMUNE valuta l'eventuale



applicazione di una penalità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni inadempienza.

2. La SOCIETA' è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati; il COMUNE si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese della SOCIETA', le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.
3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla SOCIETA' si applica il tasso debitore pari a EURIBOR 365 a 1 mese, vigente, aumentato di 5 punti.
4. L'importo della penalità è corrisposto dalla SOCIETA' entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione dell'applicazione della sanzione.

ART. 13 – Obblighi della Società Affidataria

1. La SOCIETA' si obbliga a dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio.
2. La SOCIETA' si obbliga espressamente a rispettare integralmente tutte le clausole del presente contratto che hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto così che, per espressa volontà delle parti, la violazione di una soltanto delle clausole da parte della SOCIETA' darà diritto al COMUNE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14.
3. Nell'espletamento dei servizi la SOCIETA' osserverà tutte le norme vigenti in materia, nonché si impegna ad ottenere tutti i necessari permessi degli enti preposti. In caso di violazione di tali norme la SOCIETA' sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 14.
4. La SOCIETA' si impegna a collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.



Official stamp of the Comune di Pinerolo, featuring a circular seal with the text 'COMUNE DI PINEROLO' and 'COSTITUITO IL 15 MARZO 1858'.

ART. 14 – Risoluzione del Contratto



1. Il COMUNE potrà chiedere la risoluzione del presente contratto, per comportamenti colposi della SOCIETA', quando siano state accertate:
 - a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - b) chiusura della farmacia per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
 - c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d) vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - f) ricorso all'abusivismo professionale;
 - g) fallisca o si sciolga;
 - h) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
 - i) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta;
 - j) non abbia versato al Comune di Poggiridenti gli importi previsti nel presente contratto di servizio;
 - k) abbia ripetutamente versato in ritardo gli importi previsti nel presente contratto di servizio;
 - l) il Comune si riserva altresì la possibilità di revoca dell'affidamento della gestione della farmacia prima della scadenza ed a proprio insindacabile giudizio nel caso sia necessario per la tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, oneri ed obblighi a carico della Società.
2. Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'organo di Amministrazione della SOCIETA', mediante lettera R.R.
3. La SOCIETA' deve presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla SOCIETA' il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il COMUNE dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla SOCIETA'.



4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del COMUNE, la cessione al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il COMUNE corrisponderà alla SOCIETA' una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, che verrà determinata in caso di disaccordo dal Collegio Arbitrale previsto nel successivo articolo, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.
5. La SOCIETA' assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri per un tempo non superiore ad 8 mesi.

ART. 15 – Collegio Arbitrale

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere fra il COMUNE e la SOCIETA', in ordine alle condizioni del presente contratto di servizio, sarà deferita al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dall'amministrazione comunale, uno dall'affidatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti o in caso di mancato accordo scelto dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera A.R., il nome del proprio arbitro.
L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta, con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro da lei scelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
3. Ove la parte convenuta non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo (Presidente) provvederà il Presidente del Tribunale di Sondrio su richiesta della parte interessata.



4. Il Collegio si riunirà a POGGIRIDENTI.

Il Collegio arbitrale, entro 180 giorni dalla sua costituzione emetterà le proprie determinazioni in via rituale secondo il diritto italiano emettendo giudizio inappellabile nel rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 16 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.


ART. 17 – Rinvio a norme e regolamenti

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Poggiridenti, 28 dicembre 2007

Per il COMUNE

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario





Per la SOCIETA'

L'Amministratore Unico

